



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

7/2015

Gennaio/7/2015 (*)

Napoli 21 Gennaio 2015

Il Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare del 29 dicembre 2014 n° 227775 ha evidenziato gli importi del diritto annuale dovuti alle Camere di Commercio per il 2015 per le imprese obbligate di nuova costituzione o che iscrivano unità locali dal 1° gennaio 2015.

La riduzione prevista nella misura del 35%, disposta dal D.L. 90/2014 diventa pertanto operativa.

Si ricorda che **l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.90,** convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.14 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" **ha stabilito** che "Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, **l'importo del diritto annuale** di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento**".

Alla luce di tale disposto **è in corso di emanazione un decreto di conferma** che preveda l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati nonché, le riduzioni percentuali degli importi da versare, a partire dalla riduzione prevista dall'anno 2015.

Nelle more del perfezionamento della predetta disposizione, **si è reso necessario** ed urgente **rendere note le indicazioni** in merito agli **importi**

che le **imprese** e gli altri soggetti obbligati, **di nuova costituzione** o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2015** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. E' noto, infatti, che le imprese di nuova costituzione sono obbligate al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o, con F24, entro 30 giorni dalla stessa.

Restano invece **ferme le disposizioni riguardanti il pagamento annuale del diritto** da parte delle imprese già iscritte che, normalmente, versano il tributo in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

All'uopo, il Ministero dello Sviluppo economico, con **circolare n. 227775 del 29.12.2014**, ha fornito, nel dettaglio, gli **importi** che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2015** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio che si riepilogano nella seguente tabella.

IMPRESA	DIRITTI 2015	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	57,20	11,44
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	130,00	26,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		71,50
Società semplici agricole	65,00	13,00
Soggetti iscritti al solo REA	19,50	

Nella tabella sopra riportata **le misure sono indicate nel loro importo esatto** mentre **il versamento andrà effettuato provvedendo**

all'arrotondamento all'unità di euro, tenendo conto del criterio indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 e cioè applicando **un unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa.

Esempio n.1: impresa individuale che non ha unità locali, con un importo dovuto pari ad **€ 57,20**, arrotonderà per difetto il valore e verserà un diritto annuale pari ad **€ 57,00**.

Esempio n.2: impresa individuale con una sola unità locale, con un importo dovuto pari ad € 57,20 + 11,44 = **€ 68,64**, arrotonderà per eccesso il valore e verserà un diritto annuale pari ad **€ 69,00**.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN